

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

REPARTO II – DIVISIONE IV –

In indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

OGGETTO: Circolare – Permessi e aspettative per campagna elettorale e per l'esercizio del mandato elettorale a cariche pubbliche.

PREMESSA

Con la presente si raccolgono, in un unico documento, le disposizioni applicative della vigente normativa in materia di permessi per l'adempimento delle funzioni in occasioni delle consultazioni elettorali, ovvero, per svolgimento delle mansioni a seguito del mandato elettorale.

In tal modo si dà attuazione ad un'ulteriore fase al processo già avviato, con quanto finora pubblicato sull'argomento nella sezione del sito di questa Direzione Generale (www.difesa.it, percorso Segretariato Generale della Difesa, Persociv), dedicata alle risposte delle domande più frequenti (cd. FAQ).

SOMMARIO

- 1. Permessi per lo svolgimento della campagna elettorale.**
- 2. Assenza per l'esercizio del diritto di voto.**
- 3. Permessi per lo svolgimento di funzioni in sede di seggi elettorali.**
- 4. Permessi per lo svolgimento di funzioni in sede di seggi elettorali in caso di personale turnista.**
- 5. Permessi per lo svolgimento di mandato elettorale.**
- 6. Aspettativa per lo svolgimento del mandato elettorale.**
- 7. Permessi per lo svolgimento di funzioni in sede di seggi elettorali in caso di rapporto di lavoro part time verticale**

1. Permessi per lo svolgimento della campagna elettorale.

Non sono previsti specifici permessi per il caso in cui il lavoratore intenda partecipare, in vista delle consultazioni elettorali, ad attività riconducibili alla campagna elettorale, ad eccezione della possibilità di svolgere attività di supporto alla campagna elettorale fruendo dei giorni di permesso retribuiti "per motivi personali" di cui all'art. 32, 2° comma, CCNL Comparti Funzioni Centrali del 12.02.2018.

2. Assenza per l'esercizio del diritto di voto

Nonostante, a norma dell'art. 48 della Costituzione, il diritto di voto sia anche un dovere civico, non è, in linea generale, previsto alcun diritto di fruizione di permessi retribuiti riferibili a tale attività. È evidente, del pari, che comportamenti eventualmente mirati ad ostacolarne o aggravarne l'esercizio sarebbero considerati illegittimi, pertanto, il lavoratore che intenda esercitare il proprio diritto di voto durante un giorno lavorativo dovrà, pertanto, chiedere al datore di lavoro di fruire di permessi per motivi eventualmente disponibili per altre ragioni (esempio motivi personali" di cui all'art. 32, 2° comma, CCNL Comparti

Funzioni Centrali del 12.02.2018) ovvero, di poter fruire di giorni di ferie maturati in costanza di rapporto, al fine di raggiungere il proprio comune di residenza.

3. Permessi per lo svolgimento di funzioni in sede di seggi elettorali

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, "*è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.*"

Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché, in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto, inoltre, a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.

Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse". In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "*voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale*" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).

Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì.

Il Responsabile dell'Ente non potrà rifiutare di concedere la fruizione delle giornate di cui sopra, salvo che, per particolari esigenze di servizio, si concordi opportunamente di fruirlle successivamente.

Inoltre si rappresenta che il personale coinvolto, oltre ad avere diritto a riposi compensativi o a specifiche quote retributive per le giornate festive o non lavorative, ha diritto anche diritto ad assentarsi dal lavoro senza subire modificazioni della retribuzione spettante per i

giorni di assenza che sarebbero lavorativi. L'esercizio di tali diritti è comunque vincolato all'assolvimento di specifici oneri di comunicazione e produzione di certificazioni al datore di lavoro per l'attestazione della effettiva partecipazione del lavoratore alle operazioni elettorali.

4. Permessi per lo svolgimento di funzioni in sede di seggi elettorali in caso di personale turnista

Relativamente alla peculiare fattispecie in argomento, trova, anche, applicazione la circolare n. M_D GCIV REG2016 0072986 25-11-2016, emanata da questa Direzione, che disciplina le ipotesi di orario di lavoro articolato in turni, in ragione della durata dei quali, il dipendente ha diritto, nel corso della settimana lavorativa, ad un numero di ore di riposo compensativo pari alle ore effettivamente lavorate eccedenti le 36 ore settimanali, come nel caso di turni di 12 ore su 6 giorni lavorativi, in cui la giornata di turno si alterna con una giornata di riposo.

Ai fini del calcolo dell'orario settimanale del personale turnista, una giornata di turno va considerata in base **all'orario convenzionale** di servizio giornaliero.

5. Permessi per lo svolgimento di mandato elettorale

Il caso in esame trova compiuta applicazione nell'art. 79 del D.lgs. 267/2000, al quale integralmente si riporta e che prevede la possibilità per: " *i lavoratori pubblici e privati eletti nei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché' dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio **(per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento)**. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché' degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché' delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro Le assenze dal servizio di cui ai dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. **(Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79.)** L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o*

giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta." In particolare nulla osta circa la possibilità che venga considerato utile, ai fini dell'orario di servizio giornaliero, non solo il tempo di effettivo orario prestato per lo svolgimento della carica elettiva in oggetto, ma anche il tempo di effettivo trasferimento, nonché il tempo necessario per prendere il primo mezzo pubblico utile per il raggiungimento della sede di servizio.

Siffatta disciplina, tuttavia, **non trova applicazione per gli incarichi ricoperti presso la Regione**. Quest'ultima, infatti, è, assieme ai comuni, alle province, alle città metropolitane ed allo Stato, uno dei cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana. Ogni regione è un ente territoriale con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, come stabilito dall'art. 114, secondo comma del testo. Ne consegue che le regioni, e tutte le sue articolazioni di cui si compone anche a titolo di strutture che svolgono attività tecniche di supporto per Consiglio e Giunta regionale non sono considerate enti locali (comuni, province, città metropolitane ecc...) disciplinate invece dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

6. Aspettativa per lo svolgimento del mandato elettorale.

In merito all'argomento si rimanda a quanto già disposto, da questa Direzione Generale, al paragrafo 1 della circolare protocollo n. M_D GCIV 0045501 08-07-2015.

7. Part-time verticale e permessi per l'adempimento di funzioni presso i seggi elettorali.

Anche in caso di part-time verticale con prestazione concentrata solo su alcuni giorni della settimana il dipendente ha diritto alla fruizione di un numero di giorni di riposo compensativo pari ai giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle funzioni elettorali. Per determinarne esattamente il numero, occorre prendere in considerazione la distribuzione delle giornate di lavoro all'interno della settimana; ad esempio, se il dipendente in part-time verticale lavora tre giorni alla settimana, dal martedì al giovedì, e le operazioni elettorali iniziano il sabato e terminano il lunedì successivo, egli avrà diritto a 3 giorni di riposo compensativo perché sia il sabato e la domenica sia il lunedì sono per lui giorni "festivi o non lavorativi". In caso di diversa articolazione settimanale della prestazione, si dovrà procedere in modo analogo. E' del tutto ovvio, inoltre, che detti riposi dovranno essere necessariamente fruiti nelle giornate in cui il dipendente è tenuto a rendere la prestazione. Per le giornate festive o non lavorative di impegno presso il seggio elettorale il riposo compensativo è alternativo e non cumulabile con le quote retributive aggiuntive di cui all'art.1 della L.n.69/1992.

p. Il Direttore Generale t.a.
(Dott.ssa Anita CORRADO)
Il Vice Direttore Generale
(Dott.ssa Barbara TORRICE)